



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 13/09/2017

La riunione ha luogo dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso la Sala da Pranzo – Palazzo Bo.

La situazione dei presenti e degli assenti è descritta nel seguito:

	Presente	Assente	Note
Prof.ssa Daniela Mapelli	P		
Prof. Massimo Bolognesi		A	
Prof. Vincenzo D'Agostino	P		
Prof.ssa Lorella Lotto	P		
Prof. Marco Mascia	P		
Prof. Manlio Miele	P		
Prof. Andrea Porzionato	P		
Prof. Leopoldo Rossetto	P		
Prof.ssa Maria Berica Rasotto	P		
Prof. Giuseppe Zago	P		
Prof.ssa Paola Zanovello	P		
Dr. Andrea Grappeggia	P		
Sig.ra Martina Bortolameotti	P		
Sig. Davide Busato		A	giustificato
Sig. Paolo Simonetti		A	
Sig.ra Caterina Vencato		A	giustificato

Erano inoltre presenti le Dott.sse Cristina Stocco, Valeria Genova, Cristina Bovo e Monica Perazzolo del Servizio Accreditamento, Sistemi informativi e qualità della didattica, e la dott.ssa Alessandra Scarso, che supporterà il futuro Presidio di Qualità di Ateneo.

Ordine del giorno:

- 1) Linee guida per l'offerta formativa e la programmazione della didattica A.A. 2018/19;
- 2) Secondo incontro dei Presìdi del Nord-Est a Venezia;
- 3) Questionario opinioni degli studenti: dubbio su domanda aperta.

1) Linee guida per l'offerta formativa e la programmazione della didattica A.A. 2018/19

I membri del Presidio esaminano ogni singolo punto delle linee guida e apportano le modifiche accordate all'unanimità. Si allega al presente verbale il documento finale che il Prorettore prof.ssa Mapelli presenterà alla seduta del Senato Accademico del 19 settembre.

2) Secondo incontro dei Presìdi del Nord-Est a Venezia



Il prof. Mascia e le dott.sse Genova e Scarso riassumono ai presenti i temi trattati nel corso dell'incontro dei Presidi del Nord-Est tenutosi la mattina stessa presso l'Università di Ca' Foscari di Venezia. Il primo argomento di discussione ha riguardato gli indicatori di monitoraggio: i rappresentanti di tutti gli atenei presenti sono stati unanimi nel considerare opportuno concentrare il monitoraggio dell'andamento dei corsi di studio prendendo in esame solamente un gruppo selezionato di indicatori, la cui scelta è a discrezione di ciascun ateneo.

Si è poi discusso sul rapporto tra Presidio di Qualità e Nucleo di Valutazione. A tal proposito i rappresentanti del Presidio dell'Università di Verona hanno portato all'attenzione dei presenti il fatto che il loro Nucleo di Valutazione sia in disaccordo con le loro decisioni riguardanti gli indicatori di monitoraggio.

Un'altra tematica affrontata nel corso della riunione è relativa alle modalità di coinvolgimento degli studenti rappresentanti negli organi di Ateneo. Alcuni Atenei riconoscono dei CFU agli studenti a fronte di un'effettiva partecipazione alle attività degli organi e alla frequenza di un corso di formazione specifico.

Sono poi state presentate alcune sezioni dei siti web di vari atenei dedicate all'Assicurazione della qualità.

Infine si è fatto cenno alle possibili novità Anvur in tema di indagine sull'opinione degli studenti.

3) Questionario opinioni degli studenti: dubbio su domanda aperta

Interpellato per una consulenza specifica, il prof. Miele espone le proprie perplessità sull'inserimento della domanda aperta all'interno del questionario di valutazione poiché potrebbe comportare delle criticità di tipo giuridico determinate da possibili affermazioni/denunce anonime da parte degli studenti.

Alla luce delle argomentazioni espone dal prof. Miele, il Presidio all'unanimità decide di non inserire la domanda aperta nel questionario.

La seduta si conclude alle ore 18.

**Sintesi della normativa nazionale dal D.M. 270/04 al D.M. 987/16 e indicazioni di Ateneo per
l'offerta formativa e la programmazione della didattica – a.a. 2018/19
Corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico**

PREMESSA

PRIMA PARTE - ISTITUZIONE, ACCREDITAMENTO E ATTIVAZIONE DEI CORSI DI LAUREA, LAUREA
MAGISTRALE e LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

1. Istituzione e accreditamento iniziale
2. Modifica dell'Ordinamento didattico e riesame
3. Attivazione annuale e accreditamento
4. Corsi interateneo
5. Tipologie di corsi di studio
6. Corsi di studio internazionali
7. Corsi interclasse
8. Corsi di laurea della stessa classe: condivisione di almeno 60 CFU
9. Corsi di studio della stessa classe: differenziazione per almeno 40 (30) CFU
10. Consultazione con le organizzazioni rappresentative e comitato di indirizzo
11. Docenti di riferimento
12. Numero minimo di studenti per corso di studio
13. Numero minimo di studenti per curriculum
14. Programmazione degli accessi

SECONDA PARTE - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

15. Attività di base, caratterizzanti, affini e integrative – indicazioni generali per l'Ordinamento didattico
16. Attività a scelta autonoma
17. Altre attività (art. 10 comma 5 lettere c, d, e del DM 270)
18. Regolamento didattico del Corso di Studio, Offerta didattica programmata, piano di studio
19. Didattica frontale, struttura delle attività formative e relativi esami
20. Didattica integrativa
21. Numero di esami e tipo di valutazione
22. Numero minimo di CFU
23. Attività formative blended learning e on line
24. Attività formative in lingua diversa dall'italiano
25. Mutuazioni
26. Modifiche della programmazione didattica
27. Syllabus

PRIMA PARTE

ISTITUZIONE, ACCREDITAMENTO E ATTIVAZIONE DEI CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE e LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

Nei punti seguenti si farà riferimento in generale a “strutture didattiche” per indicare: Scuole, Dipartimenti, Corsi di Studio e le relative segreterie didattiche che sono gli attori della progettazione dell’offerta formativa dell’Ateneo e che devono lavorare in maniera coordinata tra loro, con il Presidio della Qualità dell’Ateneo e con il Servizio accreditamento, sistemi informativi e qualità della didattica nello svolgimento delle attività descritte in questo documento.

Con riferimento alle specifiche attività e alla gestione dei sistemi informativi di Ateneo per la didattica e della Scheda SUA-CdS, la suddivisione e la responsabilità delle attività in particolare tra Scuola e Dipartimenti è individuata nella Carta per l’organizzazione dei servizi didattici di ciascuna Scuola.

1. Istituzione e accreditamento iniziale

1.1. Ai sensi del DM 270/2004, del DM 635/2016 e del DM 987/2016, l’**istituzione di un corso di studio**, ovvero la sua “creazione”, si avvia con la proposta dell’Ateneo dell’Ordinamento didattico e si perfeziona con l’accreditamento iniziale.

1.2. L’**accreditamento iniziale** ha durata massima triennale e viene disposto dal MIUR a seguito di:

- parere positivo del CUN sull’Ordinamento didattico;
- verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti previsti. L’istituzione di nuovi corsi di studi, qualora comporti l’aumento del numero totale di corsi offerti dall’Ateneo, è, possibile solo se dalla verifica ex post risulta soddisfatto il requisito dei docenti di riferimento su tutti i corsi di studio attivati nell’Ateneo l’anno precedente.

1.3. Le proposte di istituzione di Corsi di Studio, dopo il parere della Commissione Paritetica e l’approvazione da parte del Dipartimento di riferimento e della Scuola, devono essere presentate all’approvazione degli organi di Ateneo entro il mese di dicembre dell’anno precedente l’attivazione accompagnate da una relazione della Commissione per il Presidio della Qualità della didattica e previo i pareri favorevoli del Nucleo di Valutazione di Ateneo e del Comitato Regionale di Coordinamento.

1.4. La Commissione per il Presidio della Qualità della didattica terrà in considerazione in particolare i requisiti di sostenibilità a) della docenza, sia in relazione all’individuazione dei docenti di riferimento per l’intera durata legale del corso che in relazione alla copertura degli insegnamenti; b) delle strutture didattiche, in termini di effettiva disponibilità e adeguatezza di aule e di laboratori.

1.5. Per l’anno accademico 2018/19, non verranno istituiti nuovi corsi di laurea o laurea magistrale, salvo progetti volti alla ristrutturazione ed alla razionalizzazione di corsi esistenti (istituzione a fronte di disattivazione di un pari numero di corsi di studio a livello di ciascuna Scuola) e iniziative già programmate negli anni precedenti.

Le scadenze per la presentazione di tali iniziative da parte delle strutture didattiche sono indicate nel Calendario allegato al presente documento (All.1).

1.6. Per ciascuna iniziativa, il Comitato ordinatore, in collaborazione con il Dipartimento e la Scuola coinvolti nel progetto, dovrà fornire alla Commissione per il Presidio della Qualità della didattica la seguente documentazione:

- a) “Progettazione del CdS”, come richiesto da ANVUR nelle Linee guida per l’accreditamento iniziale dei corsi di studio convenzionali o nelle Linee guida per l’accreditamento iniziale dei corsi di studio a distanza;
- b) verbale con gli esiti della consultazione delle parti interessate in merito all’istituzione del corso di studio;

- c) relazione in cui si evidenzia il collegamento tra il corso di studio di nuova istituzione e gli obiettivi strategici di Ateneo;
- d) schemi dell'Ordinamento didattico del corso di studio (RAD), del percorso formativo previsto con esami, crediti formativi universitari (CFU) e indicazioni sulle modalità di copertura didattica;
- e) individuazione dei docenti di riferimento sulla base della disponibilità effettiva di docenti e del mantenimento dei requisiti per i corsi attivati dalla struttura didattica di riferimento nell'a.a. precedente;
- f) piano di utilizzo delle aule e dei laboratori previsti per lo svolgimento delle attività didattiche, sulla base della disponibilità effettiva di spazi e dell'occupazione per i corsi attivati dalla struttura didattica di riferimento nell'a.a. precedente;
- g) parere della Commissione Paritetica e delibere del Dipartimento di riferimento e della Scuola.

2. Modifica dell'Ordinamento didattico e riesame

- 2.1. I corsi di studio accreditati per i quali sia necessaria una revisione strutturale (modifiche che impattano su obiettivi formativi e tabella delle attività, sbocchi occupazionali e professionali; modifica della lingua e/o della denominazione) devono proporre al MIUR la modifica dell'Ordinamento didattico e, secondo quanto previsto dall'art. 4 c. 5 del DM 987/2016, ottenere il parere positivo da parte del CUN (nel caso si tratti esclusivamente di "modifiche di routine (per es. SSD e CFU) o non sostanziali (per es. nella parte descrittiva testuale)" ovvero di CUN e ANVUR nel caso di "modifiche significative").
- 2.2. I corsi che intendano modificare l'Ordinamento didattico, oltre al monitoraggio annuale previsto per tutti i corsi, saranno chiamati ad effettuare anche il riesame ciclico seguendo le indicazioni ANVUR entro le scadenze definite dalla Commissione per il Presidio della Qualità della didattica. In tal modo i Corsi di Studio avranno modo di consolidare i rapporti con le parti interessate e provvedere ad un'accurata revisione del proprio progetto formativo.
- 2.3. Per l'anno accademico 2018/19, in vista dell'accreditamento periodico dell'Ateneo, tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dovranno effettuare il riesame ciclico secondo le indicazioni e le scadenze definite dal Presidio della Qualità della didattica dell'Ateneo (All.1).

3. Attivazione annuale e accreditamento

- 3.1. L'**attivazione annuale dei corsi di studio** accreditati da parte del MIUR è subordinata unicamente all'inserimento degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa (SUA-CdS), previa verifica automatica nella medesima banca dati del possesso dei requisiti di docenza.
- 3.2. I corsi di studio di nuova istituzione devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del DM di accreditamento, pena la decadenza automatica dello stesso. E' altresì prevista la decadenza automatica dell'accreditamento, in caso di successiva sospensione dell'attivazione del corso per due anni consecutivi.
- 3.3. La **conferma annuale dell'accreditamento**, per i corsi di studio già attivati nei precedenti a.a. , si ottiene automaticamente qualora sia stata approvata l'eventuale modifica dell'Ordinamento e l'esito della verifica dei requisiti minimi di docenza, validata dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, sia positivo. Ove tali condizioni non vengano attese, i corsi di studio decadono automaticamente con la conseguente eliminazione dalla banca dati ministeriale dell'offerta formativa.
- 3.4. Secondo quanto previsto dall'all. A punto b del DM 987/16, la verifica dei requisiti minimi di docenza per la conferma dell'accreditamento, ai fini dell'attivazione per l'anno successivo, viene effettuata *ex post* "con riferimento al quadro Didattica erogata della SUA nell'anno accademico in corso di svolgimento per i corsi già accreditati".

- 3.5. I corsi di studio che hanno ottenuto l'accreditamento iniziale sono sottoposti con periodicità triennale a valutazione da parte dell'ANVUR, ai fini del loro **accreditamento periodico**. L'accreditamento periodico dei corsi può essere anticipato in caso di criticità riscontrate, anche su segnalazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo o del Ministero.
- 3.6. L' **accreditamento periodico** viene concesso:
- contestualmente all'accreditamento periodico della sede, a tutti i corsi di studio eccetto quelli valutati negativamente, che sono soppressi;
 - dopo 3 anni dall'ultimo accreditamento periodico, ai corsi che soddisfano i requisiti previsti per l'accreditamento iniziale e i requisiti di qualità dei corsi di studio, tenuto conto degli indicatori di valutazione periodica. La verifica di tali requisiti viene effettuata da parte dell'ANVUR mediante una valutazione a distanza, sulla base anche dell'attività di valutazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo ovvero, in caso di criticità, mediante una valutazione approfondita del corso. In caso di esito positivo, la durata dell'accreditamento viene automaticamente prorogata fino al termine dell'accreditamento della sede; in caso di esito negativo il MIUR provvede alla revoca dell'accreditamento e alla soppressione del corso con apposito decreto.
- 3.7. I dati utili per l'attivazione e l'accreditamento dei Corsi di Studio dovranno essere aggiornati nella SUA-CdS, secondo le modalità e nel rispetto delle scadenze definite dalla Commissione per il Presidio della Qualità della Didattica.
- 3.8. Le proposte di attivazione di corsi di studio con la compilazione del prospetto dell'offerta formativa, l'indicazione del contingente degli stranieri, dell'eventuale numero programmato e dei requisiti per l'ammissione, dopo l'approvazione da parte del Dipartimento di riferimento e della Scuola, devono essere presentate all'approvazione degli organi di Ateneo entro il mese di febbraio accompagnate da una relazione della Commissione per il Presidio della Qualità della Didattica che terrà in considerazione in particolare i seguenti aspetti con riferimento alla situazione di ciascun corso di studio nell'a.a. precedente:
- Strutture e attrezzature didattiche
 - Requisiti di docenza
 - Numero di studenti
 - Coinvolgimento delle parti sociali
 - Predisposizione dei documenti per l'Assicurazione della Qualità
 - Compilazione del syllabus per gli insegnamenti
 - Opinioni degli studenti sulle attività didattiche
 - Indicatori di monitoraggio.
- Per i corsi internazionali saranno inoltre considerati:
- Numero di studenti stranieri
- e per i corsi a distanza:
- Soddisfazione degli studenti sulle tecnologie e metodologie per l'elearning.
- 3.9. Per l'anno accademico 2018/19 le scadenze per le strutture didattiche sono indicate nel Calendario (All.1).

4. Corsi interateneo

- 4.1. Corsi di studio "interateneo", organizzati congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri, possono essere attivati con la stipula di una apposita convenzione finalizzata a disciplinare gli obiettivi e le attività formative del corso di studio e ad individuare l'Ateneo che, anche a turno, segue la gestione amministrativa del corso.
- 4.2. Deve essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena – doppio titolo). Un corso di studio erogato integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri

che, disciplinando programmi di mobilità internazionale degli studenti (scambi), prevedono il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non è un corso interateneo.

- 4.3. In caso di corso interateneo di cui l'Ateneo di Padova è sede amministrativa, la relativa SUA-CdS, che conterrà anche la convenzione tra gli Atenei coinvolti, dovrà essere compilata a cura della Scuola e/o Dipartimento a cui il corso afferisce.
- 4.4. Per tutto ciò che riguarda l'organizzazione del corso di studio si fa riferimento alla convenzione per la gestione e attivazione del corso di studio interateneo e al Regolamento di Corso di Studio.

5. Tipologie di corsi di studio

5.1. L'allegato 3 DM 635/16 individua "le seguenti tipologie di corsi di studio:

- a) Corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di studio erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale;
- b) Corsi di studio con modalità mista. Si tratta di corsi di studio che prevedono la erogazione con modalità telematiche di una quota significativa delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi;
- c) Corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di corsi di studio erogati prevalentemente con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività formative;
- d) Corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche; rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e di discussione delle prove finali.

I corsi di studio nelle classi relative alle discipline dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonché dei diplomi di specializzazione di cui all'art. 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono essere istituiti esclusivamente secondo la tipologia a).

I corsi afferenti a classi che prevedono per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio, disciplinate da disposizioni di legge o dell'Unione Europea, ovvero che prevedano la frequenza di laboratori ad alta specializzazione, possono essere istituiti esclusivamente secondo le tipologie a) o b). ..."

- 5.2. La tipologia di corso di studio dovrà essere indicata nel relativo quadro della SUA-CdS.
- 5.3. I corsi con una replica offerta integralmente o prevalentemente a distanza sono considerati come due corsi separati, uno offerto in modalità convenzionale o mista e l'altro in modalità prevalentemente o integralmente a distanza, ciascuno con un proprio Ordinamento e i propri requisiti di accreditamento.
- 5.4. I corsi di studio prevalentemente a distanza (tipologia 1.c) e integralmente a distanza (tipologia 1.d) possono essere istituiti esclusivamente presso la sede dell'Ateneo. Eventuali sedi distaccate possono essere previste esclusivamente ai fini delle verifiche di profitto da commissioni di esame costituite con modalità definite dal Regolamento didattico d'Ateneo, che assicurino comunque la presenza di almeno 1 docente ogni 30 studenti.
- 5.5. Il CUN potrà dare parere favorevole all'erogazione in modalità prevalentemente a distanza solo se l'Ordinamento è accompagnato da dichiarazione del NdV, o da convenzioni con enti esterni qualificati, che certifichino la possibilità effettiva di utilizzare strutture, interne o esterne, adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi dichiarati.
- 5.6. I corsi di studio a distanza devono soddisfare specifici requisiti per l'accreditamento iniziale e per l'accreditamento periodico (Allegato C al DM 987/2016).

6. Corsi di studio internazionali

- 6.1. L'allegato 3 DM 635/16 individua i corsi a carattere internazionale secondo le seguenti definizioni:
- a) corsi interateneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo;
 - b) corsi erogati in lingua straniera;
 - c) corsi di laurea magistrale con la partecipazione di Università italiane e selezionati per un co-finanziamento comunitario nell'ambito del programma comunitario "Erasmus plus 2014 - 2020" Azione Centralizzata Chiave 1;
 - d) con mobilità internazionale strutturata per i quali si prevede o è già certificato che almeno il 20% degli studenti iscritti acquisiscano o abbiano acquisito almeno 12 CFU all'estero.
- 6.2. Corsi con una replica offerta integralmente in lingua straniera sono considerati come due corsi separati, uno offerto in italiano e l'altro in lingua, ciascuno con un proprio Ordinamento e i propri requisiti di accreditamento.
- 6.3. Possono essere indicate più lingue solo quando il corso di studio contiene percorsi offerti in lingue diverse o che comprendono insegnamenti obbligatori offerti in lingue diverse. Se gli unici insegnamenti in lingua straniera previsti dal corso sono facoltativi non obbligatori per alcun curriculum, allora bisogna indicare che il corso è in italiano.
- 6.4. Il carattere internazionale di un corso di studio secondo il D.M. 635/16 dovrà essere indicato come tale nel relativo quadro della SUA-CdS; in particolare, questo avverrà automaticamente se viene dichiarata una lingua straniera come unica lingua di erogazione del corso oppure se si tratta di un corso interateneo con un Ateneo straniero.
- 6.5. Per i corsi di studio erogati interamente in una lingua diversa dall'italiano è necessario che adeguate competenze linguistiche (equiparabili di norma al livello B2) siano obbligatoriamente indicate tra quelle necessarie per l'accesso.

7. Corsi interclasse

- 7.1. I corsi di studio interclasse sono corsi il cui Ordinamento rispetta i requisiti di entrambe le classi. Lo studente è tenuto a scegliere contestualmente all'atto dell'immatricolazione la classe entro la quale intende conseguire il titolo, ferma restando la possibilità di modificare la scelta effettuata, purché questa diventi definitiva all'atto dell'iscrizione all'ultimo anno (terzo anno per i corsi di laurea, secondo anno per i corsi di laurea magistrale).
- 7.2. Per i corsi di studio interclasse, il numero di docenti necessari è calcolato con riferimento alla classe in cui lo stesso risulta più elevato.
- 7.3. Nei corsi interclasse le attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative attivate nelle due classi devono condividere almeno 120 CFU nel caso di corsi di laurea e 60 CFU nel caso di corsi di laurea magistrale.
- 7.4. Il corso interclasse si configura comunque come un unico corso; non è conforme allo spirito della norma l'eventuale espediente di offrire, utilizzando lo strumento dei curricula all'interno di un unico contenitore, due corsi sostanzialmente indipendenti tra loro. In particolare, tutti i percorsi formativi all'interno del corso di studi devono soddisfare i requisiti di entrambe le classi, in modo da permettere allo studente la possibilità di scegliere fino all'ultimo anno di corso in quale classe conseguire il titolo. Se le classi sono abbastanza "distanti" tra loro, nel senso che tra le rispettive attività di base e caratterizzanti non sono previsti SSD comuni che possano soddisfare i requisiti di entrambe le classi, diventa molto difficile, se non impossibile, costruire il corso interclasse.
- 7.5. Le ragioni che inducono a istituire un corso di studio come appartenente a due classi devono essere chiare e convincenti. A tal fine dovrà essere illustrato il significato culturale e l'esigenza interdisciplinare del percorso formativo proposto; negli obiettivi formativi specifici dovrà essere

evidenziata l'unitarietà del progetto (anche in presenza di curricula) e chiarita la necessità dell'appartenenza a entrambe le classi.

8. Corsi di laurea della stessa classe: condivisione di almeno 60 CFU

- 8.1. L'art. 11, comma 7, lettera a) del DM 270/04 prevede per i corsi di laurea della stessa classe, o a gruppi di corsi di laurea affini, l'obbligo di condividere almeno 60 CFU relativi ad attività formative di base e caratterizzanti, prima della differenziazione dei percorsi formativi.
- 8.2. In ogni caso, la condivisione dei 60 CFU per attività di base e caratterizzanti si applica anche ai vari curricula appartenenti al medesimo corso di laurea, come specificato nella nota MIUR 1632 del 13/03/08.
- 8.3. Il riconoscimento dei 60 CFU comuni è automatico nel caso di passaggio da un corso a un altro dichiarato affine.
- 8.4. I Consigli dei Corsi di Studio presentano proposte unitarie ai Dipartimenti interessati ed alle Scuole su tutte le questioni relative ai 60 CFU.
- 8.5. Corsi di laurea collocati all'interno della stessa classe possono essere dichiarati non affini con delibera del Senato Accademico su richiesta dei Dipartimenti interessati. Motivazioni che possono essere prese in considerazione, ma che non garantiscono automaticamente la non affinità, sono l'appartenenza a Scuole diverse, lo svolgimento in sedi diverse, la caratteristica di essere interateneo, la modalità di erogazione a distanza, la sostanziale e documentata differenza di obiettivi formativi.
- 8.6. La definizione della "non affinità" tra corsi di laurea diversi della stessa classe deve essere indicata nella SUA-CdS con l'inserimento di un documento di motivazioni e l'indicazione della delibera del Senato Accademico sull'argomento.

9. Corsi di studio della stessa classe: differenziazione per almeno 40 (30) CFU

- 9.1. I DDMM del 16 marzo 2007 prevedono anche, per i corsi di studio della stessa classe, il vincolo della differenziazione per almeno 40 CFU per i corsi di laurea e per almeno 30 CFU per i corsi di laurea magistrale.
- 9.2. Nel DM 386/07 si sottolinea la necessità di fornire motivazioni chiare per l'attivazione di più corsi di studio nell'ambito della stessa classe, e si prevede, a tal proposito, l'acquisizione di parere favorevole da parte del CUN. Inoltre, si specifica che la differenziazione tra due corsi di studio della stessa classe si intende come somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU per ciascun SSD (settore scientifico-disciplinare). Infine, la differenziazione sarà calcolata per ogni singolo curriculum: essa dovrà infatti verificarsi tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.
- 9.3. Contestualmente all'inserimento dell'Ordinamento del corso di studio nella SUA-CdS, la differenziazione dei 40 (30) CFU viene garantita dall'Ateneo nel momento dell'istituzione del corso di studio con un apposito controllo effettuato dalla SUA-CdS.
- 9.4. Le strutture didattiche accertano fin dalla fase della formulazione dell'Ordinamento che, anche a livello di offerta formativa, sia rispettata la dovuta differenziazione fra i diversi corsi di studio della stessa classe.

10. Consultazione con le parti sociali-organizzazioni rappresentative e comitato di indirizzo

- 10.1. Il D.M. 270/2004 art. 11 c. 4 prevede che i contenuti dell'Ordinamento didattico in relazione a denominazioni e obiettivi formativi dei corsi di studio, al quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, ai crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito e alle caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio "sono assunti dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione,

dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali”.

- 10.2. La consultazione con le organizzazioni rappresentative della produzione, servizi e professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali, è obbligatoria nella fase di istituzione di un nuovo corso di studio. Queste azioni devono essere documentate nel quadro A1a della scheda SUA-CdS.
- 10.3. In vista dell’accreditamento periodico dell’Ateneo, i corsi di studio per i quali l’ultima consultazione con le organizzazioni rappresentative sia avvenuta prima del 2016 dovranno effettuare una nuova consultazione, secondo le indicazioni e le scadenze definite dalla Commissione per il Presidio della Qualità della didattica. E’ buona prassi che ogni corso di studio consulti le organizzazioni rappresentative della produzione, dei servizi e delle professioni con cadenza almeno biennale.
- 10.4. Il resoconto delle consultazioni successive all’istituzione del corso dovranno essere indicate nel quadro A1b della scheda SUA-CdS che non fa parte dell’Ordinamento. I corsi che modificano l’Ordinamento e per i quali è stata effettuata una nuova consultazione devono indicare nelle Comunicazioni al CUN che nel quadro A1.b sono riportati i risultati delle rinnovate consultazioni con le organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi, delle professioni.
- 10.5. Il CUN con la Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 17/18) inoltre precisa che è necessario mantenere un rapporto continuo con il mondo del lavoro, sia per comunicare le finalità dell’offerta formativa proposta, sia per instaurare con esso una fattiva collaborazione nell’individuazione di conoscenze, capacità e professionalità da raggiungere con i corsi di laurea e laurea magistrale. Inoltre un’interazione successiva alla progettazione del corso, in itinere, con le parti interessate è importante anche ai fini della verifica di coerenza tra i profili professionali (identificati a seguito dell’iniziale analisi della domanda di formazione) e i risultati di apprendimento che sono stati, invece, definiti dalla struttura didattica competente.
- 10.6. Le linee guida ANVUR per l’accreditamento iniziale richiamano in vari punti anche la costituzione di un apposito comitato di indirizzo permanente (ad es. un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Corso di studio, della componente studentesca e del mondo del lavoro) che possa svolgere quel ruolo di indirizzo nella “manutenzione” continua del progetto formativo. Esso facilita una interlocuzione stabile con i soggetti interessati al corso di studio, che consente di monitorare con periodicità la rispondenza del percorso formativo alle esigenze di formazione rappresentate dalle parti interessate. Nel nostro Ateneo è il Gruppo di Accreditamento e Autovalutazione (GAV) a svolgere le funzioni del Comitato di indirizzo.
- 10.7. Ove non sia già presente, all’interno del Gruppo di Accreditamento e autovalutazione (GAV) di ciascun corso di studio dovrà essere ufficialmente nominato almeno un rappresentante degli stakeholders.

11. Docenti di riferimento

- 11.1. L’All. A del DM 987/2016 definisce il numero e le caratteristiche dei docenti di riferimento necessari per la conferma annuale dell’accreditamento e l’attivazione di ciascun corso di studio.
- 11.2. Ai fini della verifica del possesso del requisito di docenza per l’accreditamento iniziale (e periodico) dei corsi di studio si fa quindi riferimento agli indicatori disposti dall’all. A, lett. b) del DM 987/2016, calcolati con riferimento al quadro della didattica erogata nell’anno accademico in corso di svolgimento per i corsi di studio già accreditati. Nel caso dei corsi di studio di nuova istituzione, invece, si fa riferimento al quadro della didattica programmata.

- 11.3. Le predette numerosità di docenti sono definite con riferimento alle numerosità massime degli studenti riportate nell'all. D del DM 987/2016. Per il computo del "numero di studenti" si fa riferimento:
- per i corsi a numero programmato a livello nazionale, al valore del contingente di studenti iscrivibili al primo anno attribuito agli atenei;
 - per i corsi già accreditati erogati con modalità convenzionale o mista, al valore minimo tra il numero di studenti iscritti al primo anno riferito ai due a.a. antecedenti a quello cui si riferisce l'offerta formativa da attivare;
 - per i corsi già accreditati erogati con modalità prevalentemente o integralmente a distanza, attese le specifiche caratteristiche degli studenti, al numero di iscritti per la prima volta nel corso, rilevati con le stesse modalità di cui al punto precedente;
 - per i nuovi corsi di studio di cui si propone l'accreditamento, e comunque nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 4, all'utenza potenziale sostenibile.
- 11.4. Nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosità massime di cui all'all. D, il numero di docenti di riferimento viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie.
- 11.5. Fino all'a.a. 2019/2020 potranno essere applicati il DM 194/2015 e il DM 168/2016 che prevedono le modalità per il conteggio come docenti di riferimento di docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010 e docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge 230/2005.
- 11.6. L'Ateneo si avvarrà dei docenti a contratto come docenti di riferimento solo in casi eccezionali per corsi di studio "storici" che dimostrino di avere avuto un notevole numero di pensionamenti non sostituiti da successive assunzioni. Limitatamente a questi corsi, tra i docenti di riferimento potranno essere considerati al massimo due docenti a contratto.
- 11.7. L'allegato A (tabella K) del DM 987/16 precisa che per i corsi internazionali di tipologia a) e c), nonché per quelli di tipologia b) che abbiano concluso un ciclo di studi e
- abbiano una percentuale di studenti con titolo d'accesso conseguito all'estero almeno pari al 10% (media del triennio precedente),
 - i docenti di riferimento abbiano adeguate competenze linguistiche,
- è possibile utilizzare fino al 50% di docenti strutturati in università straniere come docenti di riferimento.
- 11.8. I docenti di riferimento sono individuati dalle strutture didattiche tra coloro che contribuiscono attivamente alla didattica del corso e vengono indicati annualmente nella SUA-CdS. Essi, oltre a rispettare quanto richiesto dalla normativa: a) devono essere consapevoli del ruolo che gli viene attribuito; b) non possono variare in corso d'anno e non possono cessare il loro ruolo all'interno del corso, a meno che non insorgano cause di forza maggiore. In questo ultimo caso la struttura didattica dovrà darne comunicazione tempestiva alla Scuola e al competente servizio centrale di Ateneo.
- 11.9. Qualora un corso di studio, a seguito dell'imprevista mancanza di un docente di riferimento in corso d'anno, scenda al di sotto del minimo previsto, dovrà individuare un sostituto. Il Servizio accreditamento, sistemi informativi e qualità della didattica si farà carico delle relative comunicazioni agli organi ministeriali.
- 11.10. L'individuazione dei docenti di riferimento deve essere effettuata attraverso la previsione corretta dell'utenza sostenibile, basata sull'andamento reale delle iscrizioni. Questo è di cruciale importanza per la verifica ex post del requisito di docenza, la cui positività è vincolante per la conferma dell'accreditamento del corso di studio stesso e, più in generale, per la possibilità dell'Ateneo di istituire nuovi corsi di studio Ateneo nell'anno successivo.

11.11. A tal fine, per l'a.a. 2018/19, si dovrà tenere conto della numerosità degli studenti iscritti al primo anno nel 2017/18, in tutti i casi in cui non si preveda l'introduzione della programmazione degli accessi.

12. Numero minimo di studenti per corso di studio

- 12.1. Non è consentito l'inserimento in offerta formativa dei corsi di studio che, al 31 gennaio, presenteranno un numero di iscritti al 1° anno, calcolato come media degli iscritti al 1° anno dei due a.a. precedenti, inferiore rispettivamente a:
- 30 per i corsi di laurea triennale o magistrale a ciclo unico,
 - 15 per corsi di laurea magistrale.
- 12.2. Benché inseriti nell'offerta formativa, non sono attivati i corsi di studio che, alla data di chiusura delle preimmatricolazioni, presentino un numero di studenti preiscritti inferiori al suddetto numero minimo.
- 12.3. Tali regole non si applicano:
- ai corsi a programmazione nazionale per i quali siano stati assegnati dal MIUR un numero inferiore di posti;
 - ai corsi di laurea e di laurea magistrale interateneo per i quali il numero minimo di studenti richiesto per l'attivazione dovrà essere indicato nelle convenzioni;
 - ai corsi di laurea e laurea magistrale internazionali definiti nell'allegato 3 DM 635/16.
- 12.4. Il numero minimo di studenti richiesto per l'attivazione del corso di studio dovrà essere indicato nel relativo avviso di ammissione.

13. Numero minimo di studenti per curriculum

- 13.1. Le strutture didattiche in fase di attivazione dei corsi di studio stabiliscono il numero minimo di iscritti per l'attivazione di un curriculum che non può essere inferiore a 5 studenti, con l'eccezione dei corsi internazionali nei quali possono essere attivati curricula in base ad accordi con atenei stranieri che prevedano un numero di studenti inferiore.
- 13.2. Il numero minimo di studenti richiesto per l'attivazione di ciascun curriculum del corso di studio dovrà essere indicato nel relativo avviso di ammissione.

14. Programmazione degli accessi

- 14.1. I corsi ad accesso programmato sono individuati secondo quanto previsto dalla legge 264/99.
- 14.2. Per l'a.a. 2018/19 la ridefinizione del numero di posti programmati e/o l'individuazione di corsi per cui si richiede la programmazione degli accessi, dovrà inoltre tenere conto dei dati storici degli iscritti, del trend delle immatricolazioni, delle linee guida ANVUR.

SECONDA PARTE

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Quanto stabilito nei punti seguenti si applica a partire dalla programmazione didattica per la coorte di immatricolati nell'a.a. 2018/19 nei corsi di studio attivati.

Le attività formative offerte con riferimento alla programmazione effettuata negli anni precedenti manterranno la struttura e le caratteristiche a suo tempo definite.

15. Attività di base, caratterizzanti, affini e integrative – indicazioni generali per l'Ordinamento didattico

- 15.1. Il DM 270/04 e i decreti di riferimento per ciascuna classe di laurea e di laurea magistrale definiscono le regole generali ed il numero minimo di CFU che gli ordinamenti didattici di ciascun corso di studio devono prevedere per le tipologie di attività formative di base e caratterizzanti (TAF-A e TAF -B) e ambito disciplinare, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi.
- 15.2. Nella progettazione dei corsi di studio deve essere sempre garantita la coerenza fra la tabella delle attività formative, gli obiettivi formativi specifici e gli sbocchi professionali. Il CUN con la Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 17/18) precisa che, nel preparare la tabella delle attività formative, è necessario assicurarsi di aver inserito tutti i SSD necessari per realizzare gli obiettivi formativi specifici del corso di studio, assegnando a ciascun settore (o gruppo di settori) un numero di crediti congruo all'importanza assegnatagli negli obiettivi formativi specifici e nella descrizione del percorso formativo di ciascun eventuale curriculum. Nel caso in cui dagli obiettivi formativi specifici si evinca che un settore (o gruppo di settori) sia rilevante per un curriculum ma non per altri, è possibile assegnargli un intervallo di crediti che rifletta questa differenza.
- 15.3. Relativamente all'ampiezza degli intervalli di CFU (negli ambiti disciplinari e quindi nelle correlate attività formative), il CUN rammenta che, di norma, il massimo di un intervallo di crediti (in un ambito o un'attività formativa) non dovrebbe eccedere il doppio del minimo. Un'eccezione è il caso di corsi di studio contenenti curricula concentrati su ambiti diversi delle attività caratterizzanti. In questa ipotesi è legittimo avere più ambiti a cui sia attribuito un intervallo di crediti con un minimo molto basso (anche ridotto a zero) rispetto al massimo, purché tale scelta sia motivata esplicitamente nelle note alle attività caratterizzanti, e purché il numero minimo di crediti attribuito alle attività caratterizzanti nel loro complesso sia significativamente maggiore della somma dei minimi dei singoli ambiti.
- 15.4. Con riferimento all'art. 10 comma 5 lettera b, del DM 270/04, vengono fissati per le attività affini o integrative (TAF-C):
 - non meno di 18 CFU nei corsi di laurea,
 - non meno di 12 CFU nei corsi di laurea magistrali,
 - non meno di 30 CFU nei corsi di laurea magistrali a ciclo unico;
 - e, per i corsi di studio attivati dall'Ateneo nelle classi delle professioni sanitarie:
 - non meno di 5 CFU nei corsi di laurea,
 - non meno di 5 CFU nei corsi di laurea magistrali.Possono derogare ai suddetti limiti inferiori i corsi soggetti a normative europee, che saranno considerati caso per caso.
- 15.5. Tenuto conto di tali vincoli, il CUN precisa che il numero massimo di crediti assegnati alle attività formative affini o integrative deve essere di norma inferiore al numero minimo di crediti assegnati alle attività caratterizzanti nel loro complesso.
- 15.6. Con specifico riguardo ai SSD di base o caratterizzanti inseriti fra le attività affini, il CUN rammenta che, di norma, ciò dovrebbe essere evitato soprattutto nei corsi di laurea. Nei corsi di laurea

magistrale, è possibile segnalare la presenza di settori che sono caratterizzanti per alcuni curricula mentre sono integrativi per altri. In ogni caso, se nelle attività affini o integrative compaiono settori già inseriti nell'Ordinamento didattico fra le attività di base o caratterizzanti, è necessario che vi compaiano anche settori che non lo sono, e che nelle note alle attività affini o integrative sia inserita la frase "Il Regolamento didattico del Corso di Studio e l'Offerta programmata saranno tali da consentire, agli studenti che lo vogliano, di seguire percorsi formativi nei quali sia presente un'adeguata quantità di crediti in settori affini e integrativi che non siano già caratterizzanti".

16. Attività a scelta autonoma

- 16.1. Nel rispetto della coerenza con il percorso formativo, verificata dal Consiglio di Corso di Studio competente, lo studente può scegliere di norma tra tutte le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative erogate in Ateneo nei vari corsi di studio al fine di acquisire i crediti formativi assegnati dall'Ordinamento alla scelta autonoma (TAF-D) come previsto dall'art. 10 comma 5 lettera a del DM 270/04. A tal fine possono anche essere scelti insegnamenti erogati in altri atenei e in altre istituzioni, questi ultimi sulla base di convenzioni.
- 16.2. Lo studente effettua la propria scelta attraverso la presentazione di un piano di studio ad approvazione automatica oppure da sottoporre a valutazione del corso di studio secondo quanto previsto al successivo punto 18.5. Agli studenti iscritti ad un corso di laurea non è consentito scegliere attività programmate per i corsi di laurea magistrale e viceversa
- 16.3. Per permettere la scelta di attività di tipologia diversa da base, caratterizzanti, affini o integrative, il Presidente del Corso di Studio può richiedere al Rettore una deroga motivata. Tali eccezioni saranno gestite con specifici piani di studio.
- 16.4. A questa tipologia di attività formative devono essere riservati:
 - non meno di 12 CFU nelle lauree,
 - non meno di 8 CFU nelle lauree magistrali,
 - di norma, non meno di 15 CFU nelle lauree magistrali a ciclo unico.Possono derogare ai suddetti limiti inferiori i corsi soggetti a normative europee, che saranno considerati caso per caso.
Per i corsi di laurea dell'Ateneo attivati nelle classi delle professioni sanitarie devono essere riservati:
 - non meno di 6 CFU nelle lauree,
 - non meno di 6 CFU nelle lauree magistrali.
- 16.5. Le attività a scelta autonoma approvate, se individuate tra quelle erogate dall'Ateneo, vengono registrate con il voto e i CFU previsti per il corso di studio da cui vengono offerti. I relativi voti concorrono alla formazione della media solo se così è stabilito dal Regolamento didattico del Corso di Studio.
- 16.6. E' possibile inserire nell'Offerta programmata di ciascun corso di studio insegnamenti, riconducibili a settori di base, caratterizzanti, affini o integrativi, previsti dall'Ordinamento, utilizzabili dagli studenti anche solo come attività formative a scelta autonoma.
- 16.7. Per i corsi di laurea attivati su più sedi deve essere garantito lo svolgimento del corso di studi nella sede stessa offrendo un numero di CFU per la scelta autonoma almeno pari a quelli previsti dal Regolamento didattico del Corso di Studio.
- 16.8. Gli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 BIS) possono effettuare le proprie scelte autonome a partire da un elenco deliberato annualmente dal Consiglio di Corso di Studio e individuato fra le attività di base, caratterizzanti ed affini integrative offerte dall'Ateneo.

17. Altre attività (art. 10 comma 5 lettere c, d, e del DM 270)

- 17.1. Con riferimento all'art. 10 comma 5 lettere c, d, e del DM 270/04, vengono fissati per le attività della lettera c) - prova finale e lingua (TAF-E):
- non meno di 6 CFU nei corsi di laurea,
 - non meno di 15 CFU in tutti i corsi di laurea magistrale (se biennali solo per la prova finale).
- Possono derogare ai suddetti limiti inferiori i corsi soggetti a normative europee, che saranno considerati caso per caso.
- 17.2. Per i corsi di laurea attivati dall'Ateneo nelle classi delle professioni sanitarie vengono fissati per le attività formative per la prova finale e per la lingua inglese (TAF-E):
- non meno di 9 CFU dei quali almeno 3 CFU per la lingua inglese nei corsi di laurea,
 - non meno di 1 CFU per la lingua inglese nei corsi di laurea magistrale.
- 17.3. Vengono fissati per le attività della lettera d) - ulteriori attività formative (TAF-F):
- non meno di 3 CFU nei corsi di laurea,
 - non meno di 1 CFU in tutti i corsi di laurea magistrale.
- Possono derogare ai suddetti limiti inferiori i corsi soggetti a normative europee, che saranno considerati caso per caso.
- 17.4. Per i corsi di studio attivati dall'Ateneo nelle classi delle professioni sanitarie vengono fissati per le ulteriori attività formative (TAF-F):
- non meno di 9 CFU dei quali 3 per i laboratori professionali dello specifico SSD per i corsi di laurea,
 - non meno di 5 CFU per i corsi di laurea magistrale.
- 17.5. Per le attività della lettera e) - stage e tirocini presso enti, non vengono fissati limiti numerici; nel caso in cui esse siano previste nell'Ordinamento didattico e compaiano nell'offerta formativa di un corso di studio, devono essere state stipulate le apposite convenzioni.

18. Regolamento didattico del Corso di Studio, Offerta didattica programmata, piano di studio

- 18.1. Il **Regolamento didattico del Corso di Studio** rappresenta un "contratto" vero e proprio tra l'Università e la coorte di studenti che si immatricola ad un corso di studio dell'Ateneo, in un certo anno accademico. Tale contratto contiene le fondamentali regole adottate dal Corso di Studio per l'ammissione, la gestione della carriera e la prova finale, nonché l'indicazione di ciò che verrà offerto agli studenti negli anni previsti di durata del corso di studio.
- 18.2. Il Regolamento didattico del Corso di Studio deve essere redatto secondo lo schema approvato dal Senato Accademico e deve essere aggiornato annualmente, entro le scadenze definite nel Calendario (All.1), con:
- le eventuali modifiche di RAD (allegato 1 al Regolamento),
 - l'Offerta programmata per la coorte di immatricolati (allegato 2 al Regolamento),
 - eventuali schemi di piani di studio ad approvazione automatica (allegato 3 al Regolamento).
- 18.3. L'**Offerta didattica programmata** rappresenta un elemento fondamentale del Regolamento didattico del Corso di Studio che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a) del DM 270/04, determina l'elenco degli insegnamenti, eventualmente articolati in moduli, con l'indicazione dei SSD di riferimento, nonché delle altre attività formative disponibili per la coorte di studenti che si immatricola in un determinato anno accademico a ciascun curriculum del corso di studio stesso.
- 18.4. Le attività formative previste nell'Offerta programmata di ciascuna coorte devono essere associate ad un unico anno di corso per tutti gli studenti di ciascun curriculum.
- 18.5. Per **piano di studio** si intende lo specifico "progetto formativo", articolato in attività formative, che lo studente deve seguire per il conseguimento di un titolo di studio. Tale piano deve essere presentato dagli studenti entro i termini e nei modi stabiliti dalla competente Struttura didattica. I Consigli di Corso di Studio possono deliberare schemi di piano di studio standard che possono

essere approvati “automaticamente” all’atto della presentazione on-line da parte degli studenti.

Gli schemi standard possono prevedere un pacchetto predefinito di insegnamenti anche per le attività a scelta autonoma degli studenti.

In alternativa, ove non siano definiti schemi standard così come per i piani “individuali”, la proposta e la presentazione del piano da parte degli studenti vengono comunque gestite attraverso il sistema informativo di Ateneo, previa definizione, da parte del corso di studio, di un adeguato insieme di “regole di scelta”. In questi casi, dopo la presentazione da parte dello studente, il piano viene valutato attraverso una procedura on line dal competente Consiglio di Corso di Studio o da una commissione da esso appositamente nominata.

18.6. Tutti i piani di studio degli studenti devono rispettare i vincoli dell’Ordinamento (art. 4 c. 3 lett c del Regolamento didattico di Ateneo).

Al fine di garantire il rispetto di tali vincoli:

- per i piani ad approvazione automatica è necessario che lo schema di piano corrisponda ai vincoli definiti per l’Offerta programmata della coorte;
- per i piani ad approvazione o per i piani individuali, che possono contenere attività formative presenti nell’offerta didattica dell’Università anche non previste nell’Offerta programmata dal corso di studio, la commissione valutatrice, oltre alla coerenza del percorso formativo proposto, dovrà verificare che nel piano siano presenti un numero di crediti formativi tali da rientrare negli intervalli (min –max) previsti dall’Ordinamento del Corso di Studio di appartenenza per ciascuna tipologia di attività formative e ambito disciplinare.

18.7. Nel caso di piani individuali, per i soli crediti a libera scelta dello studente e qualora il Regolamento del Corso di Studio lo consenta, è possibile utilizzare attività formative riconosciute non appartenenti all’offerta didattica dell’Ateneo, purché provenienti da insegnamenti di altri atenei italiani o stranieri, o di altre istituzioni con le quali è stata stipulata apposita convenzione, nei limiti e con i vincoli posti dalla normativa nazionale e di Ateneo.

18.8. Esami aggiuntivi oltre i crediti previsti per il conseguimento del titolo (180 CFU ovvero 120 CFU ovvero 300 o 360 CFU) sono possibili nel piano di studio solo se non superano il numero massimo di esami previsto e compatibilmente con i vincoli sugli intervalli (min-max) previsti dall’Ordinamento del Corso di Studio. Nel caso il numero massimo di esami previsti sia superato o i vincoli di Ordinamento non siano rispettati, gli esami aggiuntivi saranno registrati come “fuori piano”.

18.9. Per l’a.a. 2018/19 si invitano i Corsi di Studio a rivedere tutti i vincoli (propedeuticità, sbarramenti, blocchi all’iscrizione) al fine di mantenere solo quelli necessari a garantire l’adeguata preparazione degli studenti.

18.10. Ferma restando la facoltà del Consiglio di Corso di Studio di definire nel Regolamento didattico se e in quali casi sia possibile per gli studenti anticipare gli esami degli anni successivi, tale possibilità deve essere sempre garantita (anche in caso di cambio di Ordinamento) per gli studenti che abbiano sostenuto tutti gli esami previsti per il proprio anno di corso.

18.11. Per quanto riguarda gli studenti in ritardo con il proprio percorso:

- nel caso una attività didattica prevista nell’Offerta programmata della loro coorte non sia riproposta per le coorti successive e quindi non risulti più erogata, il Consiglio di Corso di Studio, dopo il completamento degli appelli previsti, può individuare una attività sostitutiva tra le attività offerte nelle coorti successive da inserire nel piano di studio. La nuova attività deve comunque rispettare i vincoli del numero di CFU e di SSD previsti per la coorte di appartenenza dello studente;
- nel caso di variazione del programma d’esame, il docente dopo il completamento degli appelli previsti, può richiedere agli studenti il sostenimento dell’esame sul programma aggiornato.

19. Didattica frontale, struttura delle attività formative e relativi esami

19.1. Per **didattica frontale** si intendono le lezioni e tutte le attività didattiche a cui corrispondono crediti formativi universitari (CFU) nell’ambito di attività formative nei corsi di laurea, nei corsi di laurea

magistrale e nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, secondo quanto previsto in sede di programmazione didattica comunicata al MIUR.

- 19.2. Ad un CFU corrispondono, di norma, un numero di ore di lezione variabile tra un minimo di 7 e un massimo di 8. Nel caso di laboratorio, esercitazione o attività a gruppi ristretti di studenti il numero di ore di didattica per CFU può aumentare fino a 16.

Possono derogare ai suddetti limiti i corsi soggetti a normative europee, che dovranno attenersi a tali direttive.

- 19.3. Per i corsi di laurea attivati dall'Ateneo nelle classi delle professioni sanitarie si stabilisce un minimo di 10 e un massimo di 12 ore di didattica frontale per CFU.

- 19.4. Le attività di prova finale e stage e tirocinio non prevedono ore di didattica frontale.

- 19.5. Una **attività singola** è un'attività formativa non suddivisa in moduli assegnata ad un docente che ne è il responsabile (titolare dell'insegnamento) e ne presiede la commissione di esame. Essa deve essere svolta totalmente o in modo preponderante dal docente responsabile e per la eventuale parte restante da uno o più docenti, sia come parte del compito istituzionale che come affidamento aggiuntivo, oppure da qualificato personale esterno .

Un'attività singola può appartenere a più SSD per ciascuno dei quali deve essere definito il corrispondente numero di CFU.

L'esame è unico e non sono ammesse singole prove riferite alle eventuali parti svolte da docenti diversi dal responsabile dell'attività.

L'attività singola si svolge entro un unico anno accademico, ma non necessariamente all'interno di un solo periodo didattico.

- 19.6. Un **corso integrato** è un'attività formativa che, pur prevedendo un unico esame e un unico voto, è composta al massimo da 3 moduli distinti, ciascuno riferito ad un unico SSD.

I moduli possono essere di SSD differenti, possono essere in ambiti diversi o appartenere a tipologie diverse.

I vari moduli possono essere affidati al medesimo docente o a docenti diversi, uno dei quali è designato responsabile (titolare) del corso integrato e presidente della commissione di esame.

Il corso integrato si svolge entro un unico anno accademico, ma non necessariamente all'interno di un solo periodo didattico.

- 19.7. Il docente Responsabile dell'attività singola o del corso integrato è quello a cui sono assegnati il maggior numero di CFU. A parità di CFU il responsabile è colui che ha la qualifica più elevata o, in caso di equivalenza, la maggiore anzianità di servizio, salvo diverso accordo tra i docenti interessati.

- 19.8. Per ciascun docente dell'attività singola o del corso integrato devono essere indicati: il tipo di attività svolta, le ore di didattica frontale, il settore scientifico disciplinare e il numero intero di crediti assegnati alla relativa parte di attività o modulo.

20. Didattica integrativa

- 20.1. Per **didattica integrativa** si intendono le attività didattiche previste nell'ambito di attività formative, a cui non corrispondono crediti formativi universitari (esempio: esercitazioni facoltative non previste dalla programmazione didattica, assistenza allo svolgimento delle attività didattiche tenute da altro docente, interventi di tipo seminariale volti ad illustrare alcuni aspetti di un insegnamento, assistenza a visite tecniche e attività di laboratorio ecc.).

- 20.2. La didattica integrativa non viene inserita nelle banche dati dell'Ateneo per la didattica.

21. Numero di esami e tipo di valutazione

- 21.1. La normativa vigente prevede un limite al numero delle prove di esame nei corsi di studio: al massimo 20 esami per i corsi di laurea, 12 per i corsi di laurea magistrale, 30 e 36 per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata, rispettivamente, pari a 5 o 6 anni. Ai fini del conteggio del

numero degli esami, vengono considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, mentre le attività formative autonomamente scelte dallo studente (TAF-D) possono essere considerate pari ad 1, indipendentemente dal numero effettivo di prove di esame sostenute. Le valutazioni relative alle altre attività formative previste dal DM 270/04 (TAF-E e TAF-F), in ragione della loro natura e modalità e fatta salva diversa decisione assunta in autonomia dagli Atenei in relazione e specifiche esigenze, possono non essere considerate ai fini del conteggio.

21.2. A livello di Ateneo è stato stabilito che il numero massimo di esami previsti per un corso di laurea è 19, per un corso di laurea magistrale 12 comprensivo delle attività autonomamente scelte dallo studente conteggiate come un unico esame.

Per i corsi di laurea attivati dall'Ateneo nelle classi delle professioni sanitarie, nei 19 esami per un triennio, sono considerati 3 esami relativi ai tirocini. Nei 12 esami per un biennio sono considerati 2 esami relativi ai tirocini.

Il numero massimo di esami o verifiche per le lauree magistrali a ciclo unico di cinque anni è 30, per quelle di sei anni è 36 comprensivo delle attività autonomamente scelte dallo studente conteggiate come un unico esame.

21.3. Il numero massimo corsi integrati è pari al numero di anni di durata normale del corso di studio: tre per i corsi di laurea, due per i corsi di laurea magistrale, cinque o sei per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Possono superare questo limite i corsi soggetti a normative europee, che saranno considerati caso per caso.

21.4. Tutte le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative devono prevedere una prova di esame il cui esito è espresso in trentesimi.

21.5. Ai fini del numero massimo di esami non sono considerate le seguenti attività formative, il cui esito d'esame è espresso sempre con un giudizio di idoneità:

- prova finale;
- stage e tirocini;
- accertamento della conoscenza di una lingua (inferiore a 6 CFU);
- accertamento di abilità informatiche (inferiore a 6 CFU);
- seminari e altre attività.

L'insieme delle attività per l'accertamento della conoscenza della lingua, abilità informatiche e seminari (lett. c, d, e) non possono superare i 10 CFU nei corsi di laurea e laurea magistrale, i 15 CFU nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Qualora le prove di accertamento della lingua o le attività informatiche prevedano almeno 6 CFU può essere previsto un voto in trentesimi. In questo caso concorreranno al numero massimo di esami.

Qualora un'attività singola preveda al suo interno solo una parte dei crediti rivolti all'accertamento della conoscenza di una lingua o delle abilità informatiche, avrà sempre un voto in trentesimi e verrà conteggiata per il raggiungimento del numero massimo di esami.

21.6. Nel caso di riconoscimento di esami sostenuti in ambito Erasmus/Erasmus Mundus/programmi di mobilità internazionale e di esami sostenuti presso altri Atenei il numero massimo degli esami effettivamente sostenuti potrà risultare superiore ai limiti sopra indicati.

22. Numero minimo di CFU

22.1. La normativa vigente prevede che gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti erogabili in ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del DM 270/2004, vengano organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5, previa delibera dell'organo competente a livello di Ateneo.

Per quanto riguarda gli insegnamenti e le attività formative affini e integrative, è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti.

La suddetta possibilità è concessa per insegnamenti di base e caratterizzanti nelle classi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina Veterinaria e nelle classi relative alle Professioni sanitarie nonché per i corsi di studio internazionali delle tipologie a e c della tabella K del DM 987/2016.

Analoga eccezione può essere prevista nei casi in cui i valori minimi di CFU assegnati agli ambiti disciplinari nelle tabelle delle classi di laurea siano inferiori a 5/6 CFU e l'assegnazione di un numero superiore di crediti negli ordinamenti didattici sia in contrasto con gli obiettivi formativi del corso di studio.

22.2. Per la programmazione didattica dell'a.a. 2018/19 sono adottati i seguenti vincoli generali relativamente alle attività di base, caratterizzanti, affini e integrative:

- un'attività singola deve corrispondere ad almeno 6 CFU e non più di 18 CFU, riferiti ad uno o più SSD. Il numero di crediti assegnati ad ogni SSD deve essere intero;
- i corsi integrati possono avere al massimo 3 moduli, ciascuno dei quali deve corrispondere ad almeno 6 CFU e a un solo SSD, per un totale non superiore a 18 CFU. Il numero di crediti assegnati ad ogni modulo deve essere intero.

Altre attività creditizzate possono avere un numero di CFU inferiore a 6 sempre intero.

22.3. Per i Corsi attivati dall'Ateneo nelle classi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina Veterinaria e nelle classi relative alle Professioni sanitarie, nonché per i corsi di studio internazionali delle tipologie a e c della tabella K del DM 987/2016, previa delibera motivata del Dipartimento di riferimento, sarà possibile attivare attività singole o moduli di corsi integrati con un numero di CFU ridotto fino a 4.

22.4. Limitatamente ai corsi delle Professioni sanitarie e ai corsi di studio internazionali delle tipologie a e c della tabella K del DM 987/2016, previa delibera motivata del Dipartimento di riferimento sarà possibile attivare attività singole o moduli di corsi integrati con un numero di CFU ridotto fino a 3 per attività offerte al solo fine delle scelte autonome degli studenti.

22.5. Come previsto dalla normativa vigente, tali vincoli non sono applicati nei casi in cui i valori minimi di CFU assegnati agli ambiti disciplinari nelle tabelle delle classi di laurea siano inferiori a 5/6 CFU.

23. Attività formative blended learning e on line

23.1. La didattica on-line, nelle varie tipologie previste dall'allegato 3 del DM 635/16 e richiamate nella prima parte del presente documento, è considerata attività didattica frontale qualora ad essa siano attribuiti dei CFU.

23.2. I Consigli dei Corsi di Studio dovranno definire in fase di programmazione didattica le attività da erogare in modalità blended learning e in modalità online, anche tenendo conto delle caratteristiche ed esigenze degli studenti frequentanti, dei contenuti da veicolare e di eventuali precedenti esperienze.

24. Attività formative in lingua diversa dall'italiano

24.1. I Consigli dei Corsi di Studio dovranno definire in fase di programmazione didattica le attività da erogare in lingua diversa dall'italiano nonché promuovere la creazione di percorsi di studi in collaborazione con Atenei stranieri.

24.2. In conformità alla delibera del Senato Accademico del 06/03/2013, per i corsi di laurea magistrali, si auspica l'attivazione di almeno due insegnamenti in lingua inglese o in altra lingua straniera. Le lezioni, il materiale di studio e gli esami sono sempre erogati e svolti in lingua straniera.

25. Mutuazioni

- 25.1. I Consigli dei Corsi di Studio, contestualmente alla definizione della didattica programmata, dovranno annualmente verificare le mutuazioni precedentemente attivate, valutando, ove possibile, la loro disattivazione.
- 25.2. In particolare:
- le mutuazioni di attività formative attivate presso altri Dipartimenti dovranno essere richieste entro tempi congrui e approvate dal Dipartimento competente;
 - le attività formative mutate dovranno rispettare lingua, modalità e periodo di erogazione, CFU e programma (ovvero una parte dei CFU e del programma) dell'insegnamento "padre";
 - non è ammessa l'aggiunta di didattica frontale "propria" a mutuazioni totali o parziali;
 - ove la denominazione e/o il SSD dell'insegnamento mutuato differiscano da quelli dell'insegnamento "padre", andrà in ogni caso garantita la coerenza dei contenuti;
 - tra corsi di studio di sedi diverse, non sono ammesse mutuazioni di attività formative obbligatorie o offerte in alternativa;
 - non sono ammesse mutuazioni di attività formative attivate su corsi a numero programmato nazionale ed è necessaria l'approvazione del Consiglio di Corso di Studio competente in caso di numero programmato locale;
 - non sono ammesse mutuazioni di insegnamenti tra corsi di laurea e corsi di laurea magistrale;
 - non sono ammesse mutuazioni di insegnamenti con denominazioni palesemente incongrue o contraddittorie.

26. Modifiche della programmazione didattica

- 26.1. La programmazione didattica è definita secondo le tempistiche riportate nel Calendario (All.1).
- 26.2. Dopo la chiusura delle Schede SUA-CdS l'Offerta didattica programmata non potrà subire modifiche tranne la disattivazione di attività formative non obbligatorie o offerte in alternativa, a fronte di delibera del Consiglio di Dipartimento (salvo per errore materiale o per errore che influisca sulla carriera degli studenti. In quest'ultimo caso la struttura didattica di afferenza del corso di studio dovrà darne comunicazione tempestiva agli studenti coinvolti).
- 26.3. In particolare, non potranno essere attivati nuovi insegnamenti e non potranno essere modificati gli incarichi didattici attribuiti ai docenti di ruolo (salvo i casi di cessazioni impreviste, trasferimenti, collocazioni fuori ruolo e in aspettativa che impediscano al docente di erogare le attività didattiche precedentemente assegnate).

27. Syllabus

- 27.1. Il docente è tenuto, prima dell'inizio dell'attività didattica e comunque entro le date indicate dalle strutture didattiche, ad inserire all'interno dei sistemi informativi di Ateneo i contenuti del syllabus, secondo il formato standard definito dall'Ateneo.
- 27.2. Il Presidente del Corso di Studio ha la responsabilità di verificare che il syllabus di ciascun insegnamento:
- sia coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio e dello specifico insegnamento;
 - non presenti sovrapposizione di contenuti con altri insegnamenti obbligatori del corso di laurea;
 - preveda un carico didattico per gli studenti adeguato al numero di CFU dell'insegnamento;
 - abbia recepito le eventuali richieste di miglioramento proposte dalla Commissione Paritetica Docenti Studenti.
- 27.3. Il Presidente del Corso di Studio, entro la scadenza definita nel Calendario (All.1), dovrà confermare

- i contenuti inseriti dai docenti, ovvero garantire la compilazione del syllabus anche nel caso di insegnamenti non ancora coperti, per la presentazione dell'offerta formativa nel portale di Ateneo.
- 27.4. Il docente responsabile dell'insegnamento, d'accordo con il Presidente del Corso di Studio che dovrà confermarne nuovamente i contenuti, potrà integrare e aggiornare il syllabus anche successivamente a tale scadenza. I syllabus dovranno comunque essere definitivi entro luglio per gli insegnamenti del I semestre ed entro settembre per quelli del II semestre.

PRINCIPALI SCADENZE

All. 1

Legenda

CdS: Corso di studio

DIP: Dipartimento

SC: Scuola

CD: Commissione Didattica

CO: comitato Ordinatore

GAV: Gruppo di accreditamento e valutazione

SeAc: Servizio Accreditamento

PQD: Presidio per la qualità della didattica

CP: Commissioni paritetiche

PSD: Personale di supporto alle strutture didattiche

SeSt: Segreteria Studenti

Chiusura procedure accreditamento a.a. precedente 2017/18

a) Settimana per il miglioramento della didattica; b) Relazione Commissione Paritetica; c) Scheda di Monitoraggio Annuale; d) Rapporto di Riesame Ciclico

ATTIVITA'/PROCESSI	ATTORI COINVOLTI	QUANDO	ASPETTI FORMALI
Approvazione e invio alla scheda SUA-CdS dei carichi didattici del primo semestre 2017/18 non coperti (contrattisti)	DIP PSD	entro 4 settembre 2017 chiusura SUA-CdS 30 settembre 2017	
Riunioni degli organismi coinvolti per la settimana del miglioramento della didattica	CdS DIP SC CP	tra 13 al 17 novembre 2017	Documento di sintesi
Giornata di Ateneo	PQD	16 novembre 2017	
Redazione Relazione Commissioni paritetiche e inserimento in SUA-CdS	CP PQD SeAc	entro 6 dicembre 2017 chiusura SUA-CdS 31 dicembre 2017	Invio Relazioni Commissioni Paritetiche
Compilazione Scheda di Monitoraggio Annuale (Scheda SUA-CdS)	GAV CdS SeAc	entro 20 dicembre 2017 chiusura SUA-CdS 31 dicembre 2017	
Approvazione e invio alla scheda SUA-CdS dei carichi didattici del secondo semestre 2017/18 non coperti (contrattisti)	DIP PSD	entro 5 febbraio 2018 chiusura SUA-CdS 28 febbraio 2018	
Redazione Rapporto di Riesame Ciclico Inserimento in SUA	GAV CdS PQD SeAc	entro prima metà di marzo 2018	Invio Rapporti di Riesame Ciclico

A.A. 2018/19 - Fase 1 Corsi di studio di nuova istituzione

a) Proposte di nuova istituzione - Scheda SUA-CDS (ordinamenti); b) Proposta di attivazione con: il contingente degli stranieri, l'eventuale proposta di numero programmato; c) Compilazione art. 2 Regolamenti didattici; d) Completamento programmazione e scheda SUA-CdS; e) Pubblicazione avvisi di ammissione

ATTIVITA'/PROCESSI	ATTORI COINVOLTI	QUANDO	ASPETTI FORMALI
Corsi di studio di nuova istituzione: proposte e nomina dei Comitati Ordinatori	DIP SCUOLA PQD	entro 31 luglio 2017	Scheda proposte
Consultazione con parti interessate	DIP CO	entro 30 settembre 2017	Redazione di verbali
Incontro Presidio di Ateneo –Referenti Comitati Ordinatori	PQD CO	4 ottobre 2017	Invio documentazione provvisoria entro 2 /10
Predisposizione della documentazione per il parere del Presidio di Qualità e del Nucleo di Valutazione: a) documento di "Progettazione del CdS", come richiesto da ANVUR; b) verbale con gli esiti della consultazione delle parti interessate in merito all'istituzione del corso di studio; c) documento che evidenzia come la nuova istituzione del corso di studio si colleghi agli obiettivi strategici di Ateneo; d) documento con gli schemi dell'ordinamento didattico del corso di studio (RAD), del percorso formativo previsto con esami, CFU e indicazioni delle modalità di coperture didattiche; e) documento in cui si riporti l'individuazione dei docenti di riferimento sulla base della disponibilità effettiva di docenti e del mantenimento dei requisiti per i corsi attivati dalla struttura didattica nell'a.a. 2017/18; f) documento con piano di utilizzo delle aule e dei laboratori previsti per lo svolgimento delle attività didattiche, sulla base della disponibilità effettiva di spazi e dell'occupazione per i corsi attivati dalla struttura didattica nell'a.a. 2017/18	CO PQD	entro 9 ottobre 2017	Invio documenti definitivi

- Approvazione ordinamenti e attivazione con contingente stranieri e numero programmato - Approvazione art. 2 Regolamento didattico	CO DIP SC CP	entro 9 ottobre 2017	Invio Delibere
Inserimento prospetto dell'offerta formativa	PSD SC SeAc	entro 9 ottobre 2017	Comunicazione fine procedure inserimento Controllo dati inseriti
Inserimento ordinamento scheda SUA-CdS	PSD CO SeAc	entro 9 ottobre 2017	Comunicazione fine procedure inserimento Controllo dati inseriti
Compilazione sezione Amministrazione "Offerta didattica programmata" SUA CdS (spunta dei settori)	DIP SCUOLA	entro 9 ottobre 2017	
Pareri e approvazione degli Organi (ordinamenti e attivazioni)	SA CDA CORECO PQD NDV SeAc	CDA novembre SA dicembre CDA dicembre chiusura SUA-RAD dicembre 2017	Delibere
Approvazione della programmazione didattica per la coorte e delle coperture insegnamenti erogati Individuazione dei docenti di riferimento	CdS DIP SC PSD	entro gennaio 2018	Delibere
Inserimento e convalida della programmazione didattica e delle coperture in IDRA	PSD SeAc	entro gennaio 2018	Comunicazione fine procedure inserimento
Completamento sezioni SUA-CdS	PSD CO SeAc	entro febbraio 2018	Comunicazione fine procedure inserimento Controllo dati inseriti
Predisposizione e pubblicazione avvisi di ammissione	SeSt	entro aprile 2018 (esclusi cds a programmazione nazionale e cds internazionali)	Decreti di emanazione

A.A. 2018/19 - Fase 2 Corsi di studio internazionali e Corsi di studio con selezioni anticipate.

a) Corsi già attivati negli anni precedenti: proposta modifica ordinamento - Scheda SUA-CDS (ordinamenti); b) Proposta di attivazione per anticipi avvisi con: il contingente degli stranieri, l'eventuale proposta di numero programmato; c) Eventuali modifiche art. 2 Regolamenti didattici; d)

Publicazione avvisi di ammissione

ATTIVITA'/PROCESSI	ATTORI COINVOLTI	QUANDO	ASPETTI FORMALI
Inserimento prospetto dell'offerta formativa	PSD SC SeAc	entro 23 ottobre 2017	Comunicazione fine procedure inserimento Controllo dati inseriti
Inserimento ordinamento (in caso di modifica)	PSD CdS SeAc	entro 23 ottobre 2017	Comunicazione fine procedure inserimento Controllo dati inseriti
Compilazione sezione Amministrazione "Offerta didattica programmata" SUA CdS (spunta dei settori)	DIP SCUOLA	entro 23 ottobre	
- Approvazione ordinamenti (in caso di modifica) e attivazione con contingente stranieri e numero programmato - Approvazione eventuali modifiche art. 2 Regolamenti didattici	CdS DIP SC SeAc SeSt	entro 23 ottobre 2017	Invio Delibere
Pareri e approvazione degli Organi (ordinamenti, attivazioni e numeri programmati)	PQD NDV SA CDA SeAc	CDA novembre SA dicembre CDA dicembre chiusura SUA-RAD dicembre 2017	Delibere
Predisposizione e pubblicazione avvisi di ammissione Corsi di studio internazionali	SeSt	entro dicembre 2017	Decreti di emanazione
Predisposizione e pubblicazione avvisi di ammissione Corsi di studio con selezioni anticipate	SeSt	entro febbraio 2018 (e comunque nei termini previsti dalla legge 264/1999)	Decreti di emanazione

A.A. 2018/19 - Fase 3 Altri corsi di studio già attivati negli anni precedenti

a) Corsi già attivati negli anni precedenti: proposta modifica ordinamento - Scheda SUA-CDS (ordinamenti); b) Proposta di attivazione con: il contingente degli stranieri, l'eventuale proposta di numero programmato; c) Eventuali modifiche art. 2 Regolamenti didattici; d) Pubblicazione avvisi di ammissione

ATTIVITA'/PROCESSI	ATTORI COINVOLTI	QUANDO	ASPETTI FORMALI
Inserimento ordinamento	PSD CdS SeAc	entro 4 dicembre 2017	Comunicazione fine procedure inserimento Controllo dati inseriti
Inserimento prospetto dell'offerta formativa	PSD SC SeAc	entro 4 dicembre 2017	Comunicazione fine procedure inserimento Controllo dati inseriti
Compilazione sezione Amministrazione "Offerta didattica programmata" SUA CdS (spunta dei settori)	DIP SCUOLA	Entro 4 dicembre	
- Approvazione ordinamenti (in caso di modifica) e attivazione con contingente stranieri e numero programmato - Approvazione eventuali modifiche art. 2 Regolamenti didattici	CdS DIP SC	entro 4 dicembre 2017	Invio Delibere
Pareri e approvazione degli Organi (ordinamenti, attivazione e numeri programmati)	SA CDA Consulta territorio SeAc	CDA gennaio 2018 SA febbraio 2018 CDA febbraio 2018 chiusura SUA-RAD febbraio 2018	Delibere
Approvazione eventuali modifiche art. 2 Regolamenti didattici	CdS DIP SC SeAc SeSt	entro febbraio 2018	Invio Delibere
Informazioni per gli avvisi di ammissione	SC	entro marzo 2018	Comunicazione a Segreterie studenti
Predisposizione e pubblicazione avvisi di ammissione	SeSt	entro aprile 2018 (esclusi cds a programmazione nazionale)	Decreti di emanazione

A.A. 2018/19 - Fase 4 Tutti i Corsi di studio già attivati negli anni precedenti

a) Approvazione assetto didattico del cds; b) Individuazione docenti di riferimento; c) Delibera compiti didattici istituzionali; d) Revisione annuale dei regolamenti didattici; e) Scheda SUA-CDS

ATTIVITA'/PROCESSI	ATTORI COINVOLTI	QUANDO	ASPETTI FORMALI
Approvazione della programmazione didattica per la coorte e delle coperture insegnamenti erogati Individuazione dei docenti di riferimento	CdS DIP SC PSD	entro febbraio 2018	Delibere
Inserimento e convalida della programmazione didattica e delle coperture in IDRA	PSD SeAc	entro 12 marzo 2018	Comunicazione fine procedure inserimento
Eventuali modifiche al regolamento didattico di CdS Aggiornamento degli allegati al regolamento didattico	CdS DIP SC PSD SeAc	entro 30 aprile 2018	Invio Delibere Comunicazione fine procedure inserimento Controllo dati inseriti
Inserimento e convalida dei Syllabus	Docenti Presidenti CdS	entro 30 aprile 2018	
Completamento Scheda SUA-CDS	PSD Presidenti CdS SeAc	entro 30 aprile 2018	Comunicazione fine procedure inserimento Controllo dati inseriti
Emanazione eventuali modifiche dei regolamenti didattici e pubblicazione (didattica.unipd.it)	SeAc	entro giugno 2018	Decreti di emanazione
Chiusura Scheda SUA-CDS	SeAc	maggio 2018	
Inserimento e convalida in IDRA dei docenti a contratto del primo semestre (per predisposizione orari delle lezioni)	DIP SC	entro 30 giugno 2018	